

Neri Luca
via della Resistenza, 22
56038 Peccioli (PI)
neri_luca@hotmail.com

Peccioli, 09 dicembre 2009

Raccomandata a/r

Ill.mo Prefetto di Grosseto
Piazza Fratelli Rosselli, 1
58100 GROSSETO

E p.c.

Al Dirigente Area III – Sistema sanzionatorio
amm.tivo **Dr. Antonio Infante**
Direzione Centrale per l'Amministrazione
Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
MINISTERO DELL'INTERNO
piazza del Viminale, 1 – 00184 ROMA

Associazione Naz. Coordinamento Camperisti
via San Niccolò, 21
50125 FIRENZE

Oggetto: Ricorso ex art. 203 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Il sottoscritto (*omissis*) residente a (*omissis*) in qualità di proprietario del veicolo autocaravan targato (*omissis*) espone quanto segue.

In data 11 luglio 2009 sostavo regolarmente con la mia autocaravan in un'area sterrata sita in via lago di Lugano nel comune di Follonica priva di segnaletica orizzontale (doc. 1).

Più precisamente l'autoveicolo di mia proprietà si trovava in sosta senza recare alcun pregiudizio alla circolazione stradale sia interna che esterna all'area.

Invero in data 12 ottobre 2009 veniva notificato verbale di contestazione di violazione al codice della strada n. (*omissis*) redatto dalla Polizia municipale del comune di Follonica con il quale si contesta che “*il conducente del veicolo AUTOVEICOLO FIAT targa (omissis) ha violato l'art. 7/1-14 del C.d.S. poiché: sostava in zona riservata ad altre categorie di veicoli AUTOVETTURE*” (doc. 2).

Al riguardo all'ingresso dell'area si trova installato un segnale di parcheggio con pannello integrativo recante il simbolo delle autovetture (doc. 3).

Avverso tale erroneo ed ingiusto verbale il sottoscritto propone ricorso alla S.V. per i seguenti

MOTIVI

I. *Illogicità e contraddittorietà dell'accertamento*

Il verbale contesta che un "autoveicolo" abbia commesso una violazione perché "sostava in zona riservate ad altre categorie di veicoli autovetture".

In via preliminare si fa notare che i veicoli si classificano in varie tipologie tra le quali gli autoveicoli (art. 47, comma 1, codice della strada). Analogamente esistono vari tipi di autoveicoli, tra i quali le autovetture (art. 54, comma 1, lett. a)).

Orbene se l'autovettura e l'autoveicolo sono legati da un rapporto di *species* a *genus*, ed al contempo gli autoveicoli rappresentano una *species* del più ampio *genus* veicoli, il contenuto dell'accertamento appare contraddittorio e illogico laddove si contesta che un autoveicolo sostava in una zona riservata ad altre categorie di veicoli, nella specie le autovetture.

II. *Illegittimità della riserva di parcheggio alle autovetture. Violazione dell'art. 5 e 35 codice della strada per inosservanza della direttiva Ministero dei Trasporti prot. 0031543 del 02 aprile 2007 recepita con circolare 15 gennaio 2008 prot. 0000277 del Ministero dell'Interno.*

Ai sensi dell'art. 5 codice della strada il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può impartire le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade.

L'art. 35 ribadisce che tale dicastero è competente ad impartire direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale.

Con **direttiva prot. n. 0031543** del 02 aprile 2007 il **Ministero dei Trasporti** ha fornito la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.

La direttiva recepita dall'A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani), dall'U.P.I. (Unione delle Province d'Italia) e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è stata da ultimo fatta propria dal **Ministero dell'Interno** con circolare **prot. n. 0000277 datata 14 gennaio 2008** (doc. 4).

In particolare la direttiva dispone che "Ai sensi dell'articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la "autocaravan" (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch'esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l'attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall'autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione (...). Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in uno stallo di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture (...)".

Con la circolare sopra citata il Ministero dell'Interno trasmetteva la direttiva del Ministero dei Trasporti a tutte le Prefetture – U.T.G. precisando che "Tenuto conto delle potenziali situazioni di contenzioso in materia di circolazione e sosta delle autocaravan per le quali possono essere investite le SS.LL., si ritiene di richiamare la particolare attenzione sul contenuto della direttiva in argomento, al fine di utilizzarlo come strumento istruttorio ovvero decisivo nel caso di presentazione di ricorsi ai sensi dell'articolo 203, assicurando al contempo, agli

organi accertatori un ausilio nella verifica della legittimità formale e sostanziale della segnaletica stradale nell'espletamento delle competenze di cui all'articolo 12".

L'inosservanza della direttiva del Ministero dei Trasporti recepita dal Ministero dell'Interno configura violazione dell'art. 5 e 35 per l'ente proprietario della strada e fornisce un chiaro indirizzo a codesta Prefettura per la risoluzione della controversia *de quo*.

Infine il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** con la recente **nota prot. 0065235 del 25 giugno 2009** ha fornito la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di sosta e parcheggio (doc. 5).

In particolare "*Fermo restando che la sosta è un momento della circolazione stradale, gli enti proprietari della strada devono garantirne la possibilità oggettiva per tutte le tipologie di veicoli, anche in caso di parcheggio a loro riservato*" (doc. 5, pag. 3, rigo 26).

Secondo il Ministero se l'ente proprietario riserva un parcheggio a una sola categoria di veicoli "*il relativo provvedimento è viziato da eccesso di potere se non è giustificato da comprovate esigenze della circolazione o caratteristiche della strada e comunque da una motivazione congrua e logica nonché adeguata alla fattispecie*" (doc. 5, pag 4, rigo 9).

III. Presunta illegittimità dell'ordinanza istitutiva della riserva di parcheggio alle autovetture

La limitazione contestata con verbale risulta illegittima anche sotto altro profilo. Appare arduo che il comune di Follonica abbia nella relativa delibera esplicitato un valido motivo alla riserva di parcheggio alle sole autovetture, motivo che deve essere dettato da ragioni precise, reali e circoscritte come indicato articoli 6 e 7 dello stesso codice della strada.

A tal proposito si ricorda che il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota 16 giugno 2008 prot. n. 0050502** ha chiarito che "*da tali ordinanze si dovrà evincere come l'ente proprietario della strada abbia effettuato una dettagliata analisi tecnica al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei motivi previsti dall'articolo 6, comma 4, lettere a) e b) del Codice della Strada. In mancanza di tale attività istruttoria l'ordinanza dovrebbe ritenersi illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione o di istruttoria*".

IV. Mancata chiara indicazione della norma violata

Il verbale non indica in modo preciso e dettagliato la norma di legge che si presume essere stata violata. Infatti l'unico richiamo alle norme del codice della strada è fatto in relazione all'art. 7, comma 1 e 14.

Superflua è ogni considerazione sul comma 14 che si limita a determinare la sanzione da irrogare a chi viola gli obblighi, divieti o limitazioni previste dall'art. 7 e che pertanto non rappresenta una norma primaria.

Quanto alla disposizione del comma 1, essa è articolata in ben nove previsioni, formulate in altrettante lettere. Merita notare come sia sufficiente tale considerazione per evidenziare la totale indeterminatezza della norma violata. Invero anche riferendosi, per esempio alla lettera a) del comma 1, la disposizione opera un rinvio all'articolo 6 comma 1, 2 e 4 non fornendo alcuna indicazione sostanziale. Peraltro il comma 4 dell'art. 6 è strutturato in ben sei norme formulate in ulteriori altrettante lettere.

Pertanto, poiché il verbale non contiene un'inequivocabile indicazione della norma primaria che si presume essere stata violata, deve ritenersi illegittimo per violazione dell'art. 201 codice della strada il quale espressamente sancisce che nel caso in cui la violazione non possa essere

immediatamente contestata, il verbale deve contenere “*gli estremi precisi e dettagliati della violazione*”. Inoltre ai sensi dell’art. 383 del regolamento del codice “*il verbale deve contenere ... la citazione della norma violata*”.

Ovviamente a nulla vale che in realtà sia conosciuto il motivo dell’emissione del verbale impugnato. E ciò sia per il tenore inequivoco delle due norme sopra citate sia per la diversità dei presupposti richiesti dalle varie norme contenute negli articoli 6 e 7 del codice stesso.

Tutto quanto sopra premesso,

CONSIDERATO CHE

- Le Prefetture – U.T.G. sono organi periferici del Ministero dell’Interno dal quale dipendono gerarchicamente.
- Già il **Prefetto di Gorizia** ha annullato un verbale in applicazione della direttiva del Ministero dei Trasporti prot. 0031543 del 02 aprile 2007 disapplicando l’ordinanza sindacale in ragione della sua illegittimità (doc. 6);
- Anche la **Prefettura di Ancona** ha annullato il verbale in considerazione di quanto precisato in merito dal Ministero dell’Interno con circolare n. 277 del 14 gennaio 2008 (doc. 7);
- Su istanza dell’A.N.C.C. del 24 gennaio 2009, il **Ministero dell’Interno con nota prot. 0001020 del 25 febbraio 2009** ha ribadito ai funzionari delle Prefetture inadempienti – tra cui la Prefettura di Grosseto – l’attuale vigenza della direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan” trasmessa con circolare del Ministero dell’Interno prot. 0000277 del 14 gennaio 2008 (doc. 8).
- Su ulteriore istanza dell’A.N.C.C. del 25 maggio 2009, il **Ministero dell’Interno con nota dell’11 giugno 2009** ha ribadito il richiamo alla circolare n. 0000277 del 14 gennaio 2008 del Ministero dell’Interno anche al fine della trattazione di eventuali ricorsi al Prefetto ai sensi dell’art. 203 codice della strada (doc. 9).

CHIEDE

che la S.V. voglia **annullare il verbale di accertamento n. (omissis)**redatto dalla Polizia municipale di Follonica respinta ogni contraria istanza. Si chiede altresì che la S.V. voglia sospendere l’esecutività del verbale impugnato, attesa la fondatezza dei motivi addotti.

Cordiali saluti

(omissis), 09 dicembre 2009

(omissis)

Si producono i seguenti documenti in copia:

1. Fotografia area sterrata via lago di Lugano – Follonica.
2. Verbale di violazione n. (omissis)redatto dalla Polizia municipale di Follonica.
3. Fotografia segnale verticale area sterrata via lago di Lugano – Follonica.
4. Ministero dell’Interno - direttiva 14 gennaio 2008 prot. n. 0000277.
5. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, direttiva prot. 0065235 del 25 giugno 2009.
6. Prefettura – U.T.G. di Gorizia, ordinanza di archiviazione n. 2008/339.
7. Prefettura – U.T.G. di Ancona, ordinanza di archiviazione n. 11044/07.
8. Ministero dell’Interno nota prot. 0001020 del 25 febbraio 2009.
9. Ministero dell’Interno nota datata 11 giugno 2009.